

Due dichiarazioni a confronto

La celebre *Dichiarazione dei diritti* redatta dal marchese La Fayette e varata dall'Assemblea Nazionale francese il 26 agosto 1789, se non la prima del suo genere (di Bill of Right ve ne erano stati sia nella storia inglese, sia nella più recente storia degli Stati Uniti), è certamente la carta dei diritti che maggiore influenza avrà nella storia successiva. Così come in quelle approvate nelle colonie americane, la *Dichiarazione* del 1789 enunciava una nuova concezione universalistica dei diritti naturali, ritenuti appartenenti ad ogni essere umano (di genere maschile), validi in ogni tempo e in ogni luogo a prescindere dalle leggi positive. In questa sede la affianchiamo alla molto meno conosciuta, ma non per questo meno significativa *Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina*, redatta da Olympe de Gouge al fine di essere proposta per l'approvazione all'Assemblea dei rappresentanti della Francia. Scritta come evidente controcanto nei confronti della prima, essa denunciava con forza l'esclusione delle donne, sulla base di un ignorante pregiudizio non degno di «questo secolo dei lumi», da quei diritti di libertà. La sua autrice, dopo aver contestato Robespierre in seguito alla messa in stato d'accusa di Luigi XVI, condivise la sorte di molti altri suoi oppositori e cadde sotto la lama della ghigliottina.

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspicci dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

Fonte: P. Biscaretti di Ruffia, *Le Costituzioni di dieci Stati di «democrazia stabilizzata»*, Giuffrè, Milano, 1994.



Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina (Olympe de Gouges, 1791)

Da decretare nelle ultime sedute dell'Assemblea nazionale nella prossima legislatura

Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi esse si sono risolte a esporre in una solenne dichiarazione i diritti naturali inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi incessantemente i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo in ogni istante essere confrontati con il fine di ogni istituzione politica, ne siano più rispettati, affinché i reclami delle cittadine fondati ormai su principi semplici e incontestabili, siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione, dei buoni costumi e alla felicità di tutti.

Di conseguenza, il sesso superiore in bellezza e coraggio, nelle sofferenze materne riconosce e dichiara e con gli auspici dell'Essere supremo, i Diritti seguenti della Donna e della Cittadina:

Art. 1 – La Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'interesse comune.

Art. 2 – Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun organo, nessun individuo può esercitarne autorità che non provenga espressamente da loro.

Art. 4 – La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo, cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione.

Art. 5 – Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azioni nocive alla società: tutto ciò che non è proibito dalle leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare quello che esse non ordinano.

Art. 6 – La legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o con i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7 – Non ne è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Art. 9 – Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, [se] la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12 – È necessario garantire i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata.

Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria.

Art. 14 – Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l'ammissione di un'eguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e di determinare la quantità, l'imponibile la riscossione e la durata dell'imposta.

Art. 15 – La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione.

Art. 17 – Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata, lo esiga in modo evidente, e a condizione di una giusta e preliminare indennità.

Fonte: *Cahiers de doléances. Donne e Rivoluzione francese*, introduzione e note di P.M. Duhet, La Luna – Editions des femmes, Palermo, 1989, pp. 123-128.